



Associazione Movimento e Telegrafo APS

Strada Torino 37 bis - 10024 Moncalieri (TO)

C.F. 94085180019

Indirizzi mail: movimentotelegrafo@gmail.com - movimentotelegrafo@pec.it

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

28 GIUGNO 2023

Assemblea Ordinaria e Extraordinaria

2023

170/05/23

Atto / 170/05/23



VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA

28 GIUGNO 2023

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA
28 GIUGNO 2023

L'anno 2023 (duemilaventitre), il giorno 28 (ventotto), del mese di giugno alle ore 16.00 (sedici) presso la sede legale sita in Strada Torino 37 Bis – Moncalieri (To), sono presenti n° sette soci su sette soci iscritti.

A seguito di elezione dei presenti è chiamato a presiedere la riunione il Sig. Andrea Penna ed a fungere da segretario il Sig. Marco Capello.

Il Presidente, rilevato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a norma di Statuto e che sono presenti sette soci, dichiara che l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di seconda convocazione invitando a discutere ed a deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifiche allo Statuto per l'adeguamento secondo richiesta di variazione dal Runts;
2. Esenzione imposte di registro e di bollo, delucidazione motivazione;
3. Varie ed eventuali.

Punto 1 - Modifiche allo Statuto per l'adeguamento

Con riferimento al primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente illustra le disposizioni dettate dalla verifica del Runts ricevuta tramite PEC il giorno 20 giugno 2023, che rendono necessario modificare lo Statuto.

La causa principale che comporta l'adeguamento entro i termini stabiliti, è dettata dalla possibilità di portare a conclusione l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Di seguito, il Presidente spiega per ogni articolo dello statuto le proposte di modifiche che è necessario apportare ai fini dell'adeguamento normativo.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto.

L'Assemblea, con maggioranza delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Punto 2 - Esenzione imposte di registro e di bollo, delucidazione motivazione

Il Presidente fa presente ai soci che gli adeguamenti statutari per richiesta del Runts sono esenti dall'imposta di registro e imposta di bollo.

Punto 3 - varie ed eventuali

Non avendo nessun altro dei presenti richiesto la parola e non essendoci altri punti da trattare, il Presidente dichiara conclusi i lavori dell'Assemblea alle ore 17.00 (diciassette) previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

THE HISTORY OF THE CITY OF BOSTON

The city of Boston, situated on a neck of land between the harbor and the bay, has been the seat of government since 1780. It is the largest city in New England, and one of the most important in the United States. The city is bounded by the harbor to the south, the bay to the east, and the city of Cambridge to the north. The city is divided into several wards, and each ward is represented by a representative in the city council. The city council is the governing body of the city, and it is responsible for the management of the city's affairs. The city council is composed of representatives from each ward, and it meets regularly to discuss and decide on the city's business. The city council is also responsible for the appointment and removal of the city's officers and employees. The city of Boston has a long and rich history, and it has played a significant role in the development of the United States. The city has been the site of many important events, and it has produced many famous people. The city is a beautiful and vibrant place, and it is a great place to live and visit.

AMT VbAo 02/23

Il Segretario dell'Assemblea

Me C...
Il Presidente

Andrea...



AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO 3

ATTO REGISTRATO AL N.

1130 SERIE 3
DEL 30-06-2023

IMPOSTE ASSOLTE PER

Euro 0

OLTRE SANZIONI DI BOLLO

Euro

La Funzionaria

Tiziana CIRCOLA

Firma su delega della Direzione provinciale

Laura VIZZI



ASSOCIAZIONE MOVIMENTO e TELEGRAFO APS

Strada Torino 37 Bis - 10024 Moncalieri (To)

C.F. 94085180019

Indirizzi mail: movimentotelegrafo@gmail.com - movimentotelegrafo@pec.it

STATUTO

Nome documento: AMT St 0001/02
Data: 23/06/2023
Sostituisce: AMT St 0001/01

ELENCO DELLE REVISIONI

2	23/06/23	Penna	Tutti i soci	Tutti i soci	Iscr. RUNTS	28/06/23	29/06/23
1	12/07/21	Penna	Tutti i soci	Tutti i soci	Red. Statuto	13/07/21	14/07/21
Rev. N.	Data	Redatto	Verificato	Autorizzato	Motivo revisione	Data approvazione	Data esecuzione



Sigle





ASSOCIAZIONE MOVIMENTO e TELEGRAFO APS

Strada Torino 37 Bis - 10024 Moncalieri (To)

C.F. 94085180019

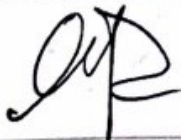
Indirizzi mail: movimentotelegrafo@gmail.com - movimentotelegrafo@pec.it

STATUTO

Nome documento: AMT St 0001/02
Data: 23/06/2023
Sostituisce: AMT St 0001/01

ELENCO DELLE REVISIONI

2	23/06/23	Penna	Tutti i soci	Tutti i soci	Iscr. RUNTS	28/06/23	29/06/23
1	12/07/21	Penna	Tutti i soci	Tutti i soci	Red. Statuto	13/07/21	14/07/21
Rev. N.	Data	Redatto	Verificato	Autorizzato	Motivo revisione	Data approvazione	Data esecuzione



Sigle



ASSOCIAZIONE MOVIMENTO E TELEGRAFO APS

STATUTO

STATUTO

	Sigle	
---	-------	---

TITOLO I GENERALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita, ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, l'associazione di promozione sociale (associazione non riconosciuta) denominata **“Movimento e Telegrafo APS”**, di seguito indicata anche come **“Associazione”**.
2. Si dà atto che l'associazione si costituisce con un numero di associati inferiore a quello minimo previsto dalla legge. I soci fondatori si impegnano fin d'ora ad incrementare la base associativa al fine del raggiungimento del numero minimo di associati previsto dalla legge. Al raggiungimento del quorum, previa integrazione e modifica dei presenti patti associativi, l'Associazione si adopererà per l'ottenimento dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore (Runts) come associazione di promozione sociale senza fini di lucro (Aps). Fin da ora, comunque, l'Associazione intende dotarsi di uno Statuto adeguato alle previsioni di cui al Decreto legislativo 117 del 2017 e alle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
3. L'associazione ha sede legale in Moncalieri (To), attualmente in via Torino 37 bis cap 10024. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Moncalieri non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
4. L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie in Italia; nel merito si esprimerà il Consiglio direttivo con sua propria delibera.

ARTICOLO 2 – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione ha durata perpetua e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ARTICOLO 3 – STATUTO

1. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia (anche regionali).
2. Lo Statuto vincola i soci, i sostenitori e i volontari alla sua osservanza.
3. Qualsiasi modifica dello Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci e con le previste maggioranze, su proposta del Consiglio direttivo che ne discuterà preventivamente nel proprio ambito.
4. Le modifiche come sopra deliberate comporteranno la conseguente variazione dello Statuto associativo.

ARTICOLO 4 – REGOLAMENTI

1. Il Consiglio direttivo può emanare eventuali regolamenti organizzativi qualora lo ritenga necessario o utile. Detti regolamenti verranno resi consultabili e saranno vincolanti per tutti i soggetti coinvolti (soci, volontari, ecc).
2. I regolamenti non possono essere contro i principi dello Statuto, pena automatica invalidazione.

	Sigle	
---	-------	---

TITOLO II FINALITA' ED ATTIVITA'

ARTICOLO 1 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati e di terzi.

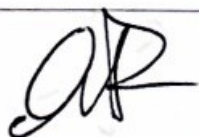
ARTICOLO 2 – ATTIVITA' PRINCIPALE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione svolge le seguenti attività previste dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore.
 - a. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di cui alla lettera f) e precisamente: recupero, restauro, riattivazione, riparazione, manutenzione e conservazione di impianti ed apparati per il movimento/circolazione ferroviaria a valenza storico/ingegneristica/tecnica. Per tali azioni, l'associazione si impegna ad osservare le direttive della Carta di Riga (inerente al restauro di materiale ferroviario).
 - b. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui alla lettera i) e precisamente: diffusione della cultura storico/tecnica del mondo del movimento e della circolazione ferroviaria; lo sviluppo, la diffusione e la presentazione al pubblico del simulatore di apparati di circolazione ferroviaria.

ARTICOLO 3 – ATTIVITA' SECONDARIE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di carattere principale purché ad esse secondarie e strumentali, secondo criteri e limiti definiti dall'Assemblea dei Soci che ne demanda l'attuazione al Consiglio direttivo.
2. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte di fondi presso il pubblico, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e dei successivi decreti attuativi emanati e/o emanandi.

Sigle




TITOLO III

SOCI, VOLONTARI E SOSTENITORI

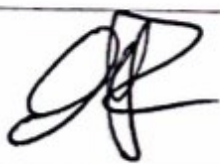
ARTICOLO 1 – CATEGORIE DI SOCI

1. Le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegnano alla realizzazione delle attività di carattere principale possono acquisire la qualifica di "socio". Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.
2. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio direttivo.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
4. Sono individuate le seguenti tre categorie di Soci:
 - a. soci fondatori.
 - b. soci ordinari.
 - c. soci onorari.
5. Tutte le categorie di soci hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, usufruendo dei benefici connessi ad esse e partecipando alle decisioni comuni tramite l'Assemblea.
6. I soci fondatori e i soci ordinari versano all'Associazione una quota di iscrizione annua, mentre i soci onorari sono esentati dal versamento della quota.
7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ARTICOLO 2 - DIRITTI DEI SOCI

1. I soci fondatori, ordinari e onorari iscritti nel registro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa hanno i seguenti diritti:
 - a. eleggere gli organi sociali;
 - b. poter essere eletti nei medesimi;
 - c. votare in Assemblea, secondo l'articolo 2373 del Codice Civile;
 - d. esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio direttivo;
 - e. essere informati sulle attività dell'associazione;
 - f. partecipare attivamente alle attività dell'Associazione.

Sigle



ARTICOLO 3 - DOVERI DEI SOCI

1. Gli associati hanno il dovere di:
 - a. adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b. rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c. versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio direttivo.
2. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

ARTICOLO 4 – AMMISSIONE DEI SOCI

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento o il rigetto della domanda sono comunicati al richiedente entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione: in caso di accoglimento egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

ARTICOLO 5 – RECESSO DEI SOCI

1. È ammesso il recesso dall'associazione previa comunicazione da inviarsi al Presidente dell'Associazione.
2. Le dimissioni saranno effettive dopo l'accettazione da parte del Consiglio direttivo, il quale ha l'obbligo di accettare la volontà di recesso del socio dimissionario.
3. In ogni caso, la quota già versata dal socio dimissionario non sarà rimborsata.

Sigle



ARTICOLO 6 - ESCLUSIONE E RADIAZIONE DEI SOCI

1. Il Consiglio direttivo può deliberare all'unanimità l'esclusione di un socio per un periodo limitato o in modo permanente quando si verifichino le seguenti cause:
 - a. mancato pagamento della quota annuale e/o altri contributi dovuti;
 - b. evidente e provata trasgressione del presente Statuto e dei regolamenti e delibere emesse dall'Assemblea;
 - c. atti commessi a nome dell'Associazione eticamente contrari allo Statuto o alla legge.
2. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. Colui che ha perso la qualifica di "socio" può presentare una richiesta di ricorso: la valutazione nel merito è demandata all'Assemblea.

ARTICOLO 7 – SOSTENITORI

1. Le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegnano alla realizzazione delle attività di carattere principale possono acquisire la qualifica di "sostenitori".
2. I "sostenitori" hanno il diritto di partecipare alle attività dell'Associazione, usufruendo dei benefici connessi ad esse.
3. I sostenitori (pena l'esclusione) versano all'Associazione una quota di iscrizione annua non frazionabile e non rimborsabile.
4. Gli stessi saranno informati sulle attività dell'associazione e parteciperanno alla medesima secondo le direttive fissate dal Consiglio direttivo.
5. I sostenitori si obbligano all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e non possono in nessun caso agire a nome dell'associazione.

ARTICOLO 8 - AMMISSIONE DEI SOSTENITORI

1. Chiunque desideri diventare sostenitore, purché in possesso delle qualità per l'ammissione, dovrà presentare domanda al Presidente. Il Consiglio direttivo delibera l'ammissione o il rifiuto della domanda.

ARTICOLO 9 - RECESSO DEI SOSTENITORI

1. Qualunque sostenitore può dimettersi dalla qualifica di "sostenitore" inviando una comunicazione al Presidente dell'Associazione.
2. Le dimissioni saranno effettive dopo l'accettazione da parte del Consiglio direttivo, il quale ha l'obbligo di accettare la volontà di recesso del sostenitore dimissionario.
3. In ogni caso, la quota già versata dal sostenitore dimissionario non sarà rimborsata.

	Sigle	
--	-------	---

ARTICOLO 10 - ESCLUSIONE E RADIAZIONE DEI SOSTENITORI

1. Il Consiglio direttivo può deliberare all'unanimità l'esclusione di un sostenitore per un periodo limitato o in modo permanente quando si verificano le seguenti cause:
 - a. mancato pagamento della quota annuale e/o altri contributi dovuti;
 - b. evidente e provata trasgressione del presente Statuto e dei regolamenti e delibere emesse dall'Assemblea;
 - c. atti commessi a nome dell'Associazione o contrari allo Statuto o alla legge.
2. Il sostenitore receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
3. Colui che ha perso la qualifica di "sostenitore" può presentare ricorso contro tale decisione: la valutazione nel merito è demandata all'Assemblea.

ARTICOLO 11 – VOLONTARI

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. I volontari, durante la prestazione della loro opera presso l'Associazione o a nome dell'Associazione, sono comunque obbligati all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti e delibere dell'Assemblea.
5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.
6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Sigle



**TITOLO IV
ORGANI**

ARTICOLO 1 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. Assemblea dei soci;
 - b. Consiglio direttivo;
 - c. Presidente e Vicepresidente.
 - d. L'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;
 - e. L'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.
2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

ARTICOLO 2 - Assemblea DEI SOCI

1. L'Assemblea è composta dai soci fondatori, soci ordinari e onorari dell'Associazione che risultino iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale.
2. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.



Sigle



ARTICOLO 3 – ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei soci in regola con il versamento della eventuale quota associativa presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, in proprio o in delega.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata dagli amministratori almeno una volta l'anno 8 (otto) giorni prima della sua data e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata presentata al Presidente dell'associazione da almeno 1/10 (un decimo) degli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. In questo ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del tribunale.
4. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti funzioni principali:
 - a. approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - b. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - c. approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio direttivo;
 - d. eleggere e revocare i membri del Consiglio direttivo;
 - e. revocare il Presidente dell'Associazione;
 - f. eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
 - g. eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore;
 - h. decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
 - i. approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
 - l. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - m. deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio direttivo o da altro organo sociale.
5. L'Assemblea ordinaria, inoltre, è il principale organo consultivo del Consiglio direttivo, che ha l'obbligo di considerare le scelte e l'orientamento dell'Assemblea durante le proprie decisioni operative.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti o all'unanimità e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.



Sigle



7. L'Assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLO 4 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

- Nel caso in cui vi siano particolari decisioni da prendere l'Assemblea è convocata in via straordinaria e si occupa di:
 - deliberare le richieste di modifica dello Statuto;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - discutere e proporre la nomina del liquidatore.
- Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'Articolo 21 del codice civile, occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto sia in prima che seconda convocazione

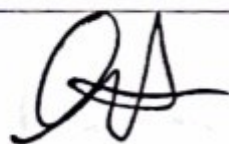
Sigle




ARTICOLO 5 – CONSIGLIO DIRETTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Consiglio direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione degli indirizzi generali e del parere dell'Assemblea, alla quale risponde direttamente.
2. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) soci eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ordinarie e onorarie.
3. Il Consiglio direttivo dura in carica provvisoriamente per 7 (sette) anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
4. In caso di dimissioni dall'incarico di membro del Consiglio direttivo, il socio interessato dovrà comunicare in forma scritta (lettera cartacea oppure email) tale propria volontà. Il presidente pertanto provvede a convocare un'Assemblea ordinaria nelle modalità previste dal presente Statuto; l'Assemblea procede quindi all'elezione di un sostituto, il quale resterà in carica fino al termine del mandato del Consiglio direttivo stesso.
5. Analoga procedura di elezione di un nuovo membro del Consiglio direttivo viene adottata in caso di cessazione e/o decadenza dalla carica stessa di un membro precedentemente eletto.
6. Il Consiglio direttivo è convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
7. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
 - a. il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
8. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
9. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia, per Legge, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti, il Consiglio direttivo:
 - a. amministra l'Associazione;
 - b. delibera i regolamenti e adotta provvedimenti disciplinari;
 - c. disciplina l'ammissione dei nuovi soci e accoglie o respingere le domande di ammissione dei soci;
 - d. elegge tra i propri membri il Presidente e nomina il Tesoriere.
 - e. predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - f. predispone tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - g. stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - h. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - i. assume personale dipendente; stipula contratti di lavoro; conferisce mandati di consulenza;

Sigle



ARTICOLO 6 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione verso Terzi e in giudizio.
2. Al Presidente compete l'esecuzione delle delibere del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, eventualmente tramite l'aiuto e la delega a soci di sua scelta o secondo le modalità deliberate dal Consiglio direttivo.
3. Il Presidente fa parte del Consiglio direttivo, ed è nominato e scelto, con maggioranza dei presenti, dai membri del Consiglio direttivo stesso.
4. La durata in carica del Presidente è deliberata dal Consiglio direttivo al momento della sua nomina e, in ogni caso, non supera la durata in carica del Consiglio direttivo.
5. Il Presidente ha il diritto di recedere dalla sua carica per dimissioni volontarie prima del termine del suo mandato; le dimissioni devono essere comunicate al Consiglio direttivo e saranno effettive solo dopo aver nominato un nuovo Presidente.
6. L'Assemblea ha facoltà di revocare la nomina a Presidente in caso di inosservanza, da parte dello stesso, dello Statuto, dei regolamenti e delibere approvati.

ARTICOLO 7 – VICEPRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.
2. La nomina e il recesso del Vicepresidente hanno le stesse modalità di quelle del Presidente.

ARTICOLO 8 – DECISIONI D'URGENZA

1. In caso di urgenza il Presidente ha facoltà di assumere i poteri del Consiglio direttivo, salvo poi sottoporre le decisioni prese alla ratifica del Consiglio medesimo non appena sia possibile.

ARTICOLO 9 - LIBRI SOCIALI

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a. il libro dei soci ordinari e onorari, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio direttivo;
 - c. il registro dei sostenitori, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
 - d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo.
 - e. il registro dei beni propri dell'associazione.
 - f. il registro dei beni dati in comodato d'uso all'associazione.
2. Tutti gli associati ordinari e onorari, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali, entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo.



Sigle



TITOLO V
PATRIMONIO SOCIALE E SCIoglimento

ARTICOLO 10 – BENI

1. I beni dell'Associazione possono essere: beni iscritti nei pubblici registri, beni immobili e beni mobili. I predetti beni possono derivare da donazione, acquisizione o da acquisto fattane dall'Associazione stessa, e sono ad essa intestati. Ogni donazione, acquisizione e acquisto è soggetto a protocollo e registrazione
2. I beni che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati negli appositi registri depositati presso la sede dell'Associazione, o in luogo diverso individuato dal Consiglio direttivo: tali registri possono essere consultati dagli associati fondatori, ordinari e onorari.
3. In caso di beni concessi in comodato d'uso all'associazione da parte di enti, altre associazioni o privati, verrà stilata un'apposita documentazione in cui verranno disciplinate le modalità del comodato stesso. Tale documentazione sarà emessa in duplice copia e trattenuta una per ciascuna delle parti.

ARTICOLO 11 – RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali;
 - e. attività di raccolta fondi;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
 - g. proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo Settore;
 - h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

ARTICOLO 12 – UTILIZZO DEL PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 13 – UTILI

1. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Sigle



2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio entro il 30 (trenta) giugno.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli otto giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

ARTICOLO 15 – CONVENZIONI

1. Le convenzioni tra l'Associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione o in luogo diverso individuato dal Consiglio direttivo.

ARTICOLO 16 – PERSONALE RETRIBUITO

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, in modo particolare dipendenti, autonomi o di altra natura, che possono essere anche associati dell'ente, solo nel caso in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dell'attività di interesse generale e il perseguimento delle finalità dell'organizzazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero di volontari o il 5% (cinque per cento) del numero dei soci.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ARTICOLO 17 – RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 18 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

1. L'Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'Associazione stessa.



Sigle



TITOLO VI PARTI TRANSITORIE

ARTICOLO 1 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 2 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Autore Bene

Mar C...

	Sigle	
---	-------	---